

Antievasione. Gli obblighi di registrazione e segnalazione dei clienti stranieri scattano dal 2014

In banca con le regole Fatca

Per gli intermediari necessario adeguare governance e prassi

Marco Bellinazzo
MILANO

Nella fase due del Fatca si punterà all'armonizzazione tra la piattaforma Usa e quella che la Ue si appresta a creare "in casa" per rafforzare lo scambio di informazioni in chiave anti-evasione. La lettera di Germania, Francia, Italia, Spagna e Gran Bretagna ai vertici dell'Unione d'inizio settimana ha accelerato il percorso di cooperazione contro le frodi fiscali avviato Oltreoceano da oltre due anni. Un percorso che in Italia deve essere ancora completato. A fine gennaio, infatti, il protocollo con le regole Fatca targate Usa è stato siglato dagli organi tecnici dei due Paesi. Manca però il sigillo ufficiale con la firma dei rispettivi ministri dell'Economia, indispensabili per dare il via alla ratifica parlamentare.

L'entrata in vigore del Foreign Account Tax Compliance Act è stata comunque confermata al 1° gennaio 2014. Tanto che gli operatori, come banche e società di gestione, destinatari dei nuovi obblighi di registrazione e segnalazione dei contribuenti Usa si stanno già adeguando. L'accordo bilaterale è importante anche perché sostituisce le applicazioni delle Final Regulations (544 pagine), approvate dagli Usa il 17 gennaio, negli Stati aderenti con una serie di semplificazioni. Occorrerà, poi, un provvedimento di attuazione per il quale il ministero dell'Economia a fine febbraio ha chiesto

suggerimenti ad Abi, Ania e Assegestioni per risolvere i dubbi che ancora circondano il sistema Fatca.

«Per farsi trovare pronti e adempiere ai vari obblighi gli operatori devono attivarsi fin da subito. I soggetti medio-grandi - spiega Davide Rotondo, direttore di PwC - si stanno già attrezzando per rispondere alle nuove prassi. Le novità degli ultimi giorni nella lotta all'evasione internazionale dovrebbero spingere anche i soggetti di minori di-

LA FASE DUE

Contro le frodi internazionali si punterà all'armonizzazione tra la piattaforma Usa e quella che la Ue si appresta a creare «in casa»

mensioni a provvedere. A livello generale l'auspicio è che l'integrazione tra la disciplina Usa e il "Facta europeo" sia effettiva e completa. In futuro, gli intermediari dovrebbero poter registrare i clienti stranieri in maniera omogenea, comunicandone gli elenchi all'agenzia delle Entrate, salvo il compito di quest'ultima di trasmetterli ai paesi che ne facciano richiesta».

Ma quali adempimenti scatteranno dal 2014? E come saranno gestiti in Italia? Dal prossimo anno gli intermediari dovranno essere in grado di garantire la compliance alle regole Fatca con un

adeguato e strutturato presidio di governance. Dovranno essere in grado poi di identificare tutti i clienti che apriranno un nuovo rapporto e di classificare gli eventuali soggetti fiscali Usa per i quali nasce l'obbligo di segnalazione. Dovranno anche intercettare tutti i cosiddetti "cambi di circostanza" della clientela già identificata che possano modificare la classificazione e trasformare un cliente "extra-Usa" in un soggetto fiscale statunitense. Infine, dovranno applicare ai soggetti finanziari non partecipanti a Fatca la ritenuta del 30% sulle transazioni aventi redditi certi di fonte Usa denominate Fdap (Fixed or determinable annual or periodical). Le aziende italiane potranno contare su alcune semplificazioni. In materia di identificazione della clientela, per esempio, ci si potrà avvalere delle prescrizioni della normativa anti-riciclaggio. Si sta discutendo, invece, della possibilità che la segnalazione dei contribuenti Usa avvenga secondo le modalità stabilite per le comunicazioni all'anagrafe dei rapporti finanziari.

Le comunicazioni degli operatori all'agenzia delle Entrate (che dovrà trattare i dati) dovranno avvenire nel 2015 per quanto riguarda gli anni 2012-2013. La data precisa dovrà essere fissata, ma entro settembre 2015 è previsto che l'Agenzia trasmetta le informazioni sensibili all'Irs.

I chiarimenti delle Entrate. Indagini finanziarie

Archivio dei conti per i money transfer

L'agenzia delle Entrate ha diffuso i chiarimenti e i chiarimenti in merito agli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che svolgono in Italia attività di prestazione di servizi di pagamento, i cosiddetti **money transfer**, per conto di istituti di pagamento comunitari in relazione all'Archivio dei rapporti finanziari.

La direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (comprese le rimesse di denaro da/verso l'estero) consente, come ricorda l'Agenzia, agli istituti di pagamento di prestare, senza succursali, i servizi di pagamento mediante un agente, sia nello Stato in cui ha ottenuto l'autorizzazione, sia in un altro Stato membro. Le prescrizioni della *Payment Service Directives* sono state recepite con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Gli Istituti di pagamento comunitari possono operare in Italia anche avvalendosi di: istituti di pagamento italiani; agenti in attività finanziaria residenti; agenti esteri, cioè iscritti esclusivamente negli elenchi tenuti dal paese di origine dell'istituto di

pagamento comunitario.

Era necessario chiarire, spiega l'Agenzia, se gli istituti di pagamento comunitari siano tenuti ad effettuare le comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari e rispondere alle richieste di indagini finanziarie.

Ebbene, secondo la Direzione centrale accertamento, gli istituti di pagamento italiani, gli agenti in attività finanziaria italiani e gli agenti esteri sono tenuti, relativamente alle informazioni detenute, sia a «comunicare mensilmente all'Archivio dei rapporti finanziari l'esistenza e la natura di qualsiasi rapporto od operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, con l'indicazione dei dati anagrafici, nonché annualmente le informazioni integrative previste dall'articolo 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201», sia a predisporre la procedura telematica necessaria per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dall'amministrazione finanziaria.

Cassazione. Tassazione unica, contribuenti sfavoriti

Il conferimento d'azienda determina il trasferimento



GIURISPRUDENZA

Angelo Busani

Round a favore del fisco, questa volta con l'autorità della Cassazione (ordinanza n. 6835/2013 del 19 marzo 2013), nella tormentata vicenda dello *share/asset deal*, cioè il **conferimento d'azienda** in una società e il successivo **trasferimento delle partecipazioni** nella società conferitaria. Si tratta di atti che il fisco vuole riqualificare complessivamente e unitariamente come cessione diretta dell'azienda (dal soggetto conferente al soggetto cessionario delle partecipazioni) e che i contribuenti pretendono invece siano tassati distintamente.

In gioco c'è la pretesa del versamento dell'imposta di regi-

IL PRINCIPIO

Dal punto di vista fiscale

il passaggio delle partecipazioni va considerato come parte dell'operazione

stro in misura proporzionale (come il fisco vorrebbe: il 3% come minimo, con percentuali superiori se nell'azienda ci sono immobili, cosa che comporta anche l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale) rispetto al pagamento di un paio di imposte in misura fissa (di 168 euro ciascuna), una per il conferimento dell'azienda in società (l'*asset deal*) e l'altra per la cessione delle partecipazioni (lo *share deal*).

Con la decisione n. 6835/2013, la Cassazione smentisce la copiosa giurisprudenza di merito formata su questa materia in senso favorevole al contribuente: si pensi, ad esempio, alle sentenze delle Ctp di Milano (20 febbraio 2012 n. 40, 23 febbraio 2011 n. 52, 21 febbraio 2011 n. 54, 19 novembre 2010 n. 388 e 389 e 22 luglio 2008, n. 387), di Prato (29 giugno 2011 n. 65), di Rimini (11 maggio 2011 n. 184), di Treviso (30 giugno 2010 n. 76 e 22 aprile 2009 n. 41), di Varese (15 marzo 2010 n. 27) e delle Ctr della Lombardia (16 dicembre 2011

n. 137), di Bolzano (5 agosto 2011 n. 59) e del Veneto (18 maggio 2010 n. 66).

Utilizzando lo strumento dell'ordinanza e non della sentenza (a voler fare intendere che si tratta di una questione assodata), la Suprema corte sancisce che occorre privilegiare la «intrinseca natura e gli effetti giuridici» degli atti registrati rispetto alla loro forma apparente (articolo 20 del Dpr 131/1986, il Testo Unico dell'imposta di registro). Con la conseguenza che «nell'individuazione della materia imponibile dovrà darsi la preminenza assoluta alla causa reale sull'assetto cartolare» e cioè alla sostanza rispetto alla forma. E ciò in ossequio alla considerazione che il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

I contribuenti si difendono essenzialmente con due argomentazioni: a) l'imposta di registro è una "imposta d'atto" e quindi non è legittima la tassazione della concatenazione di più atti, in quanto ognuno di essi va tassato in autonomia (ma sulla rilevanza del collegamento negoziale la Cassazione è già decisamente intervenuta in una pluralità di decisioni: n. 15192/2010, n. 9162/2010, n. 11769/2008 e n. 10660/2003); b) è il legislatore stesso che (articolo 176, comma 3, Tuir), espressamente qualificando come non elusivo lo schema *share/asset deal*, ha stimolato i contribuenti ad approfittare di questa "finestra".

Nell'ordinanza 6835/13 la Cassazione inoltre sancisce che il termine di decadenza a disposizione dell'Ufficio, in caso di rettifica in base all'articolo 20 dpr 131/1986, è di tre anni, «decorrenti dalla domanda di registrazione dell'ultimo atto dell'unica fattispecie complessa»; e che l'imposta richiesta, per le rettifiche in questione, ha natura suppletiva, essendo dovuta in conseguenza di errore od omissione dell'Ufficio in sede di liquidazione dell'imposta principale.

Il fronte europeo. Parigi minaccia di mettere Vienna nella lista nera se non accetterà lo scambio di informazioni

Segreto bancario, assedio all'Austria

Vittorio Da Rold

Il segreto bancario è sotto attacco in Austria e il governo del cancelliere Werner Fayman, sempre più isolato in Europa, ha deciso di negoziare un alleggerimento del segreto e lo scambio di informazioni dopo che il Lussemburgo ha accettato dal 2015 lo scambio di informazioni con gli altri Paesi Ue. Il ministro del Bilancio francese Bernard Cazeneuve, ha minacciato di mettere Vienna nella lista nera se non accetterà lo scambio automatico di informazioni contro l'evasione fiscale.

La svolta riguarderebbe solo i titolari stranieri di conti e non gli

austriaci, secondo il cancelliere austriaco.

«Il nostro governo è pronto a partecipare ai colloqui, perché siamo convinti che nella lotta contro i paradisi fiscali e l'evasione fiscale sia necessario agire più velocemente e meglio», ha affermato Faymann. Frasi prudenti che aprono però un

LE APERTURE DEL GOVERNO

Il cancelliere austriaco si è detto pronto a partecipare ai colloqui con i partner europei dopo la svolta del Lussemburgo

varco sebbene si aggiungono alle bellicose frasi di Maria Fekter, il ministro delle Finanze austriaco, che in un'intervista a Die Presse ha ricordato che «il Delaware e il Nevada sono anch'essi paradisi fiscali e di riciclaggio di denaro che devono essere più trasparenti».

La discussione è in corso a Vienna: la SPÖ (il partito socialdemocratico) è favorevole allo scambio automatico di informazioni, la ÖVP, i conservatori, meno, i partiti minori della destra (FPÖ, BZÖ e Stronach) sono contrari. A Vienna ci si pone anche un problema di uguaglianza tra depositanti: («è giu-

sto "aprire" il segreto bancario per i non residenti e mantenerlo per i residenti?»).

Del resto si parla di somme importanti; un servizio dell'Orf, la tv austriaca, stimava in 50-70 miliardi di euro i depositi di cittadini esteri, di cui circa 25 dalla Germania. Altre fonti parlano di 57 miliardi di euro di depositi nelle banche austriache di non residenti, ma stimano che almeno la metà sia relativa a società.

Friedrich Schneider, docente dell'Università di Linz, stima che un 15% di questi depositi siano in nero, circa 10 miliardi. «Finora l'Italia ha due accordi relativi allo scambio di informazioni con l'Au-

stria: il primo è contenuto nella convenzione contro le doppie imposizioni del 1984 dove - dice Marco Magenta dello studio legale tributario di Ernst & Young - Vienna si impegna a fornire dati ma senza superare il proprio segreto bancario. Il secondo è del 1985 e prevede scambio spontaneo di informazioni limitatamente ad alcune tipologie di reddito, ma non dei dati bancari. Se arrivasse l'abolizione del segreto bancario cambierebbe tutto».

La svolta è partita con la pubblicazione del rapporto Oece "Base Erosion and Profit Shifting" (Beps), che ha messo sotto accusa l'erosione di reddito imponibile operata da alcune multinazionali, sotto la spinta di Gran Bretagna, Germania, Australia, Francia, e Stati Uniti.

Paradigma
Ricerca e cultura d'impresa

Riforma dei derivati

Regolamento EMIR
Standar tecnici ESMA
Impatti sugli intermediari

Milano, 16 e 17 maggio 2013 - Hotel Hilton

Prima giornata: giovedì 16 maggio 2013

Seconda giornata: venerdì 17 maggio 2013

Forum Salute e Sicurezza
Milano, 16 e 17 aprile 2013
Hotel Hilton

Fatca
Milano, 17 aprile 2013
Carlton Hotel Baglioni

Società a partecipazione pubblica e società strumentali
Milano, 18 e 19 aprile 2013
Hotel Hilton
Roma, 9 e 10 maggio 2013
Hotel Savoy

Garanzie reali e personali
Milano, 7 e 8 maggio 2013
Hotel Hilton

PARADIGMA Srl
Per informazioni, programma completo e iscrizioni:
C.so Vittorio Emanuele II, 49 - 10121 Torino
Tel. 011.538486 - Fax 011.5421123
www.paradigma.it - info@paradigma.it
Coordinatore e Responsabile Paradigma:
Dott.ssa Maria Vittoria Curbis